

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANTONIAZZI, MAFFIOLETTI, IANNONE,
VECCHI, TARAMELLI, FRANCHI, TOSSI BRUTTI, VIGNOLA,
IMBRIACO, SENESI e ALBERICI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1988

Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che intendiamo qui brevemente illustrare nasce da un'opzione di fondo, largamente condivisa anche nel mondo sindacale: quella secondo la quale un possibile intervento del legislatore in tema di conflitti collettivi di lavoro, ancorchè limitato a quel lavoro che attiene ai servizi pubblici essenziali, postula in ogni caso anche contestuali ed ulteriori norme promozionali, volte ad eliminare incertezze ed ambiguità affiorate nell'applicazione della legislazione vigente e nella prassi amministrativa:

e dunque nuove norme di sostegno della contrattazione e dell'attività sindacale. Inoltre, questo intervento deve, da un lato, presupporre il rispetto di alcune basilari acquisizioni costituzionali e storico-politiche, e può invece, d'altro lato, utilmente presidiare taluni terreni ed istituti che sfuggono, di per sè, alla capacità negoziale ed alla dimensione privatistica dell'autonomia collettiva.

In altre parole: occorre prendere le mosse dalle scelte costituzionali esplicitate dalla Carta medesima ed accettate dalla prevalente

interpretazione, fatta proprio dalla stessa Corte costituzionale. Seguendo queste scelte di fondo, dobbiamo tener fermo che:

1) la titolarità del diritto di sciopero è individuale, spetta cioè ai singoli lavoratori; si tratta infatti di un diritto fondamentale di libertà - che taluni qualificano come diritto fondamentale della persona - nel cui esercizio si specifica e si puntualizza, nei confronti dei soggetti sottoprotetti, quella stessa più generale funzione che è propria di alcuni tra i più classici e storicamente precedenti diritti di libertà (quali il diritto di associazione e quello di libera espressione del pensiero); che si presenta del resto, nell'architettura costituzionale, come mezzo e fine per l'inveramento storico di quel principio di eguaglianza in senso sostanziale la cui realizzazione è indicata dalla Costituzione stessa, nel suo articolo 3, secondo comma, come un compito primario della Repubblica;

2) gli interessi perseguiti con l'esercizio del diritto di sciopero, se appartengono quindi alla sfera del lavoratore singolo, non ne sono tuttavia esclusi, ed anzi sono di natura tale che il loro pieno soddisfacimento non è affare del singolo: ond'è che quel medesimo esercizio appare inseparabile da una qualche forma organizzata, sia pure occasionale, di interessi diffusi: con la conseguenza, logica e giuridica, che tutta la fase preliminare all'esercizio del diritto - vale a dire la preparazione e la proclamazione dello sciopero, che si risolvono, tecnicamente, nell'invito ad esercitare il diritto stesso - è protetta anche dall'articolo 39, primo comma, della Costituzione, redatto in termini non associativi ma solo organizzatori, così da poter essere legittimamente rivendicata e praticata non solo da formazioni associative, quali i sindacati, ma anche da altre coalizioni;

3) la titolarità di cui al numero 1 ed il principio di libertà sindacale di cui al numero 2, riguardano anche i lavoratori adibiti allo svolgimento di servizi pubblici essenziali, siano questi gestiti nelle forme del pubblico impiego ovvero in quelle del rapporto di lavoro di diritto privato: con il preciso limite «esterno», tuttavia, dato dal possibile concorrere di altri diritti della persona, anch'essi

costituzionalmente protetti, il cui contenuto essenziale va comunque assicurato e salvaguardato.

In coerenza a queste scelte di fondo, non si incide in alcun modo, con il presente disegno di legge, sulla titolarità del diritto di sciopero, nè si compromette il principio costituzionale dell'autogoverno dei rapporti collettivi. Si parte, al contrario, dal fondamentale presupposto secondo il quale tutto ciò che inerisce alla vera e propria dinamica del conflitto collettivo deve restare governato dall'autonomia organizzativa e negoziale dei gruppi: e quindi dalle norme stabilite in sede di autoregolamentazione (o statutaria) ed eventualmente da quelle convenute in sede pattizia. Da questo punto di vista, non si tratta di un disegno di legge sull'esercizio del diritto di sciopero, nè (salvo per quel che concerne la materia specifica del preavviso, e per i motivi che tra poco vedremo a proposito degli articoli 5 e 6) sulle modalità di esercizio di quel diritto. Anzi, proprio nelle sue norme di apertura, che ne compongono il titolo I (articoli 1 e 2), si coglie l'occasione, concretamente offerta proprio dall'esperienza maturata in questi anni a proposito del conflitto nei settori dei servizi, per ulteriori perfezionamenti della disciplina vigente in tema di procedure e sanzioni a garanzia tanto dell'attività sindacale, considerata in quel suo particolare momento che è rappresentato dall'attività negoziale, quanto dello stesso esercizio del diritto di sciopero. Sono queste in effetti, come abbiamo premesso, ulteriori norme di promozione e di sostegno.

Uno degli scopi che con questa proposta si intende perseguire consiste per altro, come si è accennato, anche nel rafforzare, a valle dell'esercizio del diritto di sciopero, la tutela di quei diritti primari della persona che risultassero in qualche modo minacciati di dover soffrire - ad opera vuoi delle modalità (liberamente) seguite di effettuazione dello sciopero stesso, vuoi dei comportamenti della controparte - un pregiudizio grave, irreversibile e vicino ad accadere. Si tratta, in effetti, di un fine che, se può essere più semplicemente raggiunto e soddisfatto attraverso il solo e coerente rispetto di appropriate regole del

gioco negozialmente poste in sede associativa (autoregolamentazione) o in sede contrattuale, esige tuttavia, per i casi in cui quelle regole del gioco facciano difetto o vengano violate o si dimostrino comunque inadeguate, una tale capacità di pronto intervento, dotata per di più di efficacia comunque cogente, che soltanto strumenti di diritto pubblico possono dispiegare. Di qui, una prima struttura portante della presente proposta: la riforma - secondo le linee del titolo III che tosto esporremo - dell'istituto della precettazione. Ma nessuno strumento amministrativo può efficacemente impiegarsi, se non è sostenuto da un efficiente supporto conoscitivo, e può comunque valere la pena di cercare, prima o in luogo di adoperare lo specifico istituto che viene in discorso, altri modi di intervento e di sollecitazione: anche di qui, una seconda struttura portante, data dalla previsione, nel titolo IV della nostra proposta, di una (stabile) Agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici.

La precettazione dei lavoratori in sciopero, come è noto, costituisce oggi uno dei possibili contenuti di quei provvedimenti contingibili ed urgenti che soprattutto l'articolo 20 del testo unico emanato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, confida all'autorità prefettizia. Il fatto che la Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 4 del 1977, non abbia giudicato quella norma illegittima, non costituisce, ai nostri effetti, vincolo alcuno, dal momento che ci si propone, con questo disegno di legge, di riformare l'istituto proprio nel senso, posto a fondamento della sentenza stessa, di una migliore tutela di quel «nucleo essenziale degli interessi generali, preminenti su ogni altro, sottostanti all'intera Costituzione e da questa perciò recepiti e garantiti», la salvaguardia dei quali appare, al massimo organo di garanzia, prevalere rispetto all'autotutela degli interessi di categoria. E nulla toglie, quella sentenza, al fatto che, per altri versi, ci troviamo ormai di fronte ad un istituto la cui stessa struttura, per quel che ne riguarda il soggetto legittimato, le modalità di impiego e quelle di possibile controllo, contraddice pesantemente - quando se ne faccia uso a proposito dell'esercizio d'un diritto fondamentale di libertà - a qualsiasi legittima istanza di trasparenza. È un istituto che, come si è scritto in dottrina, «giace da

decenni acquattato nel fondo dell'ordinamento, e perciò carico di incrostazioni autoritarie»: radicato, in ogni caso, nella tradizione di uno Stato autoritario e centralistico.

La proposta di riforma di questo istituto si articola in più direzioni. Prima di tutto, ci si propone di attribuirne la titolarità ad un soggetto che non sia, come invece è il prefetto, totalmente estraneo alle stesse previsioni costituzionali. In secondo luogo, si vogliono individuare più precise garanzie di contraddittorio con i vari, possibili interessati, e più soddisfacenti rimedi giurisdizionali. Infine, si esplicita la necessità di poter disporre di uno strumento capace di essere usato in modo non unidirezionale (soltanto, cioè, verso i lavoratori ed i loro sindacati o coalizioni), ma nei confronti di tutte le parti sociali.

Quanto al soggetto legittimato, lo si individua secondo alcune coordinate, che riguardano sia l'estensione territoriale dei fenomeni presi in considerazione, sia (e soprattutto) la collocazione istituzionale di tipo non meramente burocratico, ma politico del soggetto stesso. A seconda che l'intervento riguardi l'intero territorio nazionale (o più Regioni), ovvero una dimensione soltanto regionale od infraregionale, si tratterà pertanto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del commissario di Governo presso la Regione: ma in ambedue i casi il Presidente del Consiglio (alle cui funzioni di coordinamento istituzionale centrale è correlato anche il commissario di Governo) riferisce alle Camere, che potranno, evidentemente, trattarne nei modi consentiti dai loro regolamenti. La scelta, a livello decentrato, del commissario di Governo presso la Regione si spiega per il fatto che non si tratta, come invece si tratta per i prefetti, di un residuo dell'ordinamento anteriore, in quanto tale sconosciuto alla Costituzione e destinato ad un progressivo deperimento, se non alla scomparsa, in una prospettiva di riforma del sistema delle autonomie, bensì di un organo che trova la sua ragion d'essere proprio nella sua funzione di interlocutore statale (direttamente espresso dall'esecutivo) della Regione e, attraverso di essa, appunto dell'intero sistema di codeste autonomie. Profilo, quest'ultimo, che consente anche ulteriori momenti di responsabilizzazione politica (per quanto indi-

retta) proprio in capo alle autonomie elettive, attraverso la previsione d'un parere obbligatorio, pur se non vincolante, dei sindaci interessati ovvero del presidente della Giunta regionale.

Si tratterà, ancora una volta, di scelte discrezionali, capaci però di assumere più duttilmente, per espressa volontà di legge, dei contenuti che non si riducano, come invece oggi avviene, ad un puro e semplice ordine di «rientro in servizio»: potrà aversi, ad esempio, soltanto un differimento dell'azione (articolo 9, comma 2), ed inoltre - quel che più importa - destinatarie del potere di ordinanza potranno essere anche le amministrazioni o le imprese erogatrici (soggette dunque, anch'esse, alle eventuali sanzioni in caso di inottemperanza). L'esercizio del potere di ordinanza presuppone, d'altra parte, come compiuto un precedente intervento (un confronto), di carattere in lato senso mediatore, diretto non già, come tale (se non sono le parti a chiederlo), a risolvere il conflitto, ma a concordare le misure atte ad assicurare, da quel momento in poi, e dunque se il conflitto continua, i necessari livelli di funzionamento dei servizi (articolo 8, comma 1). Cosicché il medesimo potere si eserciterà soltanto in caso di mancato accordo o di violazione dell'accordo stesso, e riguarderà quanto necessario «ad assicurare, nell'eventuale prosecuzione del conflitto» (articolo 9, comma 1), sia i citati livelli di funzionamento (in particolare, si può pensare a quantitativi minimi di organico, ad indicazioni di turni o di fasce orarie e così via), sia l'adozione di altre misure «che siano eventualmente da prestarsi ad opera dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice» (ad esempio, servizi integrativi o sostitutivi). Ci si consentano, sotto questi aspetti, tre osservazioni, di carattere sistematico, che ci sembrano significative.

L'esercizio del potere di ordinanza, quale è previsto in questo disegno di legge, non si riferisce - come invece prevedono, almeno in prima battuta, differenti proposte - ad una violazione dei codici di autoregolamentazione o delle diverse regolamentazioni contrattuali. L'esperienza ci insegna che, talvolta, pur nel rispetto formale o formalistico del codice di autoregolamentazione, è possibile destruttura-

re un intero pubblico servizio, come avviene quando, ad esempio, si «mettono» in sciopero, l'uno dopo l'altro, i vari settori o segmenti di cui si compone una medesima organizzazione complessa, ognuno peraltro rispettando quanto i «codici» prescrivono; in altri casi, avviene il contrario, perchè non è detto che una violazione dei testi di autoregolamentazione comporti sempre e comunque e solo per il fatto di essere tale dei danni gravi ed irreparabili. Di qui la necessità che lo strumento previsto conservi allora un alto grado di flessibilità, e che non sia invece vincolato ad un corpo autoconcluso di norme e regole fisse di cui costituirebbe, in ipotesi, una mera sanzione ulteriore. Rispetto al titolare del potere di ordinanza, queste regole potranno costituire al più un duttile criterio di orientamento: proprio come, ad esempio, si fanno valere i contratti collettivi di fronte al giudice al quale si chiede di determinare la giusta retribuzione.

Ne consegue che l'ordinanza in parola non costituisce, in alcun caso, una dichiarazione di già avvenuta consumazione di un illecito: questo si verificherà (ma, ormai, su tutt'altro piano) soltanto in caso di inottemperanza all'ordinanza stessa. Si tratta, se vogliamo, di una solenne «messa in guardia»: da quel momento in poi, il conflitto, che di per sé è e resta legittimo, ma pone in pericolo dei valori o dei beni essenziali, dovrà seguire determinate regole e modalità. Ne consegue, ancora, che non v'è continuità logica nè giuridica tra codesto intervento dei pubblici poteri e lo stadio (non soltanto anteriore nel tempo, ma qualitativamente diverso e collocato su tutt'altro piano) di un'eventuale «precettazione privata», quale potrebbe essersi avuta in precedenza grazie all'impiego di norme pattizie contenenti la previsione di una «comandata». Rispetto a quest'ultima, il potere di ordinanza non è dunque il braccio secolare, esattamente come non lo è per quanto riguarda altre clausole contrattuali e lo stesso potere sindacale di autoregolamentazione. Il disegno di legge che sottoponiamo all'attenzione del Senato si fonda proprio, a questo proposito, sull'esigenza della massima chiarezza nella delimitazione e nella distinzione dei ruoli.

Si fonda, per altro, anche sull'elaborazione giurisprudenziale compiuta, in tema di sciope-

ro nei servizi pubblici, dalla Corte costituzionale, tesa come essa è a salvaguardare quel nucleo di interessi generali assolutamente preminenti di cui si parlava, primi tra i quali, per ricordare le parole della sentenza n. 31 del 1969, «i valori fondamentali legati all'integrità della vita e della personalità dei singoli». Ecco quindi che, indicando i presupposti di legittimità dell'intervento pubblico esercitato mediante il potere di ordinanza, proprio a questi interessi si fa riferimento, e precisamente, usando anche di note categorie dottrinali, al «contenuto essenziale» dei diritti costituzionalmente garantiti della persona [articolo 7, comma 1, lettere a) ed e)]. Se si preferisce assumere a punto di riferimento l'indicazione degli interessi protetti, anziché (come sembrerebbe, ma solo in apparenza, più facile) un catalogo dei servizi pubblici reputati essenziali, questo dipende, d'altra parte, anche da un'altra considerazione: un'elencazione di servizi pubblici di questo genere sarebbe, per sua stessa natura, necessariamente incompleta, ed anche la più esasperata ricerca di esaustività si rivelerebbe, a tale proposito, probabilmente inutile, dal momento che è la medesima nozione di servizio pubblico essenziale ad essere flessibile e storicamente relativa (la stessa «essenzialità» di un determinato servizio non deve forse valutarsi di volta in volta, anche in relazione alle circostanze del caso concreto?). Il fine politico - istituzionale che ci si propone di conseguire, da un lato, e dall'altro il rischio di cadere, privilegiando una diversa metodologia, in operazioni comunque riduttive, induce quindi a preferire, a quell'incompleto catalogo cui si accennava, l'indicazione degli interessi protetti. Un'indicazione, evidentemente, di ampio respiro, ma che è certamente in grado - anche in virtù della tecnica usata, che è, in definitiva, quella della clausole generali - di raggiungere lo scopo in modo esauriente.

D'altra parte, un'indicazione indiretta di servizi pubblici di vario tipo che comunque rientrano fra quelli volti ad assicurare il soddisfacimento di diritti costituzionalmente garantiti della persona può ritrarsi, ad esempio, dall'articolo 6, in tema di preavviso di sciopero nei servizi pubblici gestiti con rapporti di lavoro di diritto privato. Il fine

principale ed immediato che questa norma si propone è, tuttavia, quello di omologare - sia pure soltanto sotto il profilo del preavviso - i servizi pubblici gestiti in forma privatistica a quelli che invece ricadono nei comparti del pubblico impiego (articolo 5): comparti che, come è noto, vengono specificati sulla base di accordi sindacali (articolo 5 della legge n. 93 del 1983). Il che spiega come anche la tecnica adoperata nell'articolo 6 si serva, allora, e simmetricamente, proprio di una specificazione, per così dire, nominativa - ma dichiaratamente esemplificativa -, dei servizi che vengono presi in considerazione. Del resto, trattandosi di preavviso di sciopero, quel che rileva è qui, in primo luogo, un'indicazione data alle parti sociali, e quindi uno scopo ben diverso da quello (che consiste esclusivamente nell'assicurare la tutela di interessi e valori primari) perseguito attraverso l'esercizio del potere di ordinanza.

Ma l'attenzione del legislatore per quanto riguarda le relazioni sindacali nei pubblici servizi non può fermarsi alla previsione di possibili interventi d'autorità, per circondati che siano di garanzie, quando vengano lesi o posti in pericolo beni o interessi primari. Occorre, invece, poter conoscere e valutare l'intero andamento di quelle relazioni, specie nel momento in cui le parti sociali predispongono, per così dire, una «rete di sicurezza», attorno ai conflitti che verranno, attraverso la redazione di regole (unilaterali o pattizie) finalizzate appunto a rendere (normalmente) compatibili i conflitti stessi con le esigenze basilari dell'utenza; ed, ovviamente, nel momento in cui quell'insieme di regole può essere utilizzato per giudicare il comportamento in concreto delle parti. È per questo motivo che il nostro disegno di legge dedica il suo titolo IV ed i suoi ultimi tre articoli alla previsione di una apposita Agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici, configurandola come un organo stabilmente istituito e di alta credibilità culturale e politica, i cui componenti sono nominati secondo un procedimento che si ispira, nella sua fase iniziale, a quello già collaudato dagli articoli 5, 6 e seguenti della legge 29 marzo 1983, n. 93. A questa Agenzia si affidano, per vero, anche altri compiti importanti e significativi di

natura, volta per volta, consultiva (esprimere giudizi e pareri), ovvero di specificazione di procedure e di comportamenti che vanno tenuti o di misure che è bene adottare [lettere a) e g) dell'articolo 14]. Ma è da sottolinearsi, soprattutto, la pubblicità data ai rapporti che, nei vari casi indicati e riepilogati nella lettera d), è invitata a (o ha facoltà di) rendere. Su di essi si potrà aprire un dibattito nelle Camere, e di essi viene in ogni caso informata l'opinione pubblica. Si configura, quindi, una nuova forma di «giudizio sociale», collegata ad una sorta di «sanzione sociale», difficilmente incasellabile in categorie prefigurate, e tuttavia già conosciuto vuoi dall'esperienza concreta delle relazioni industriali (si pensi alla Commissione paritetica ed al così detto Comitato dei garanti istituiti dal «Protocollo IRI»), vuoi dallo stesso ordinamento (si pensi alla «Commissione nazionale di valutazione» prevista dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, di recepimento dell'accordo intercompartimentale sul pubblico impiego del 18 dicembre 1985). Va da se che gli effetti di un confronto parlamentare che si apra sul rapporto della Agenzia, e comunque quelli della sua divulgazione tramite i mezzi di informazione, stanno essenzialmente sul piano sindacale, su quello politico e su quello «dell'immagine»: ma il deterrente che si forma a questi livelli è forse più efficace - l'osservazione è ormai comune - di quanto possano esserlo persino isolate pronunzie della Magistratura.

Abbiamo tracciato, fin qui, il quadro d'insieme delle ragioni che ispirano questo disegno di legge, ed anche i suoi contenuti essenziali. Ci resta da compiere qualche osservazione su alcune singole norme o blocchi di norme.

Sui presupposti di legittimità dell'esercizio del potere previsto dall'articolo 7, nonché sui soggetti che ne sono titolari, già ci siamo soffermati, e così anche sui momenti essenziali del procedimento di contraddittorio e confronto di cui all'articolo 8; varrà tuttavia la pena di sottolineare come il comma 2 di quest'ultimo articolo preveda che il potere di ordinanza può indirizzarsi, ovviamente se ne ricorrono i presupposti, anche verso lavoratori autonomi o parasubordinati. Anche del variabile contenuto del potere di ordinanza e della

sua valenza bidirezionale (cioè verso lavoratori e datori di lavoro), come prevista soprattutto dall'articolo 9, abbiamo ricordato l'essenziale: è bene insistere, comunque, sulla direttiva di principio che lo stesso articolo 9 detta al titolare del potere di ordinanza (egli «deve cercare che la salvaguardia del minimo vitale del servizio incida il meno possibile sulle successive modalità di conduzione del conflitto»), ed anche sull'obbligo di congrua motivazione in relazione alla necessità ed urgenza e sulle modalità di notifica, per le quali si rinvia al comma 2 del medesimo articolo. A sua volta, l'articolo 10 disciplina i termini e la loro decorrenza, la competenza territoriale e le fasi del giudizio di primo grado in relazione al ricorso che può essere presentato, di fronte al tribunale in funzione di giudice del lavoro, contro l'ordinanza prevista dagli articoli precedenti. La legittimazione attiva a proporre il ricorso spetta, oltre che ai soggetti sindacali e collettivi ed alle amministrazioni ed imprese, anche ai singoli lavoratori interessati, e le norme sulla competenza e sulla riunione dei processi vanno viste pertanto anche in funzione della necessità di evitare possibili moltiplicazioni di giudizi aventi il medesimo oggetto, disparità di giudicati e così via. Il procedimento di primo grado è disciplinato sul modello fornito dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla legge 8 novembre 1977, n. 847.

L'articolo 11 parla delle sanzioni da applicarsi in caso di inosservanza dei provvedimenti contenuti nell'ordinanza emanata, a seconda dei casi, dal commissario di Governo o dal Presidente del Consiglio dei Ministri. È bene chiarire che il presente disegno di legge non tratta di altro tipo di sanzione, civile, disciplinare o «sindacale» che sia, restando così queste materie devolute, comunque, al diritto comune ed alle eventuali previsioni statutarie e contrattuali; mentre, d'altro lato, opera una completa depenalizzazione (articoli 11 e 12). Le sanzioni previste sono, in effetti, quelle amministrative pecuniarie, secondo il modello di depenalizzazione fatto proprio dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; sono, dal punto di vista del conflitto collettivo, anch'esse bidirezionali nel senso già esposto; sono inoltre opportunamente graduate in relazione alla

gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente ed accompagnate, eventualmente, dalla sanzione amministrativa accessoria di carattere inibitorio o interdittivo prevista, quale la sospensione temporanea dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'articolo 124 e dall'articolo 123 della stessa legge, cui si deve l'attuale articolo 35-*bis* del codice penale.

L'articolo 1 reca, nel suo comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'articolo 28, primo comma, della legge n. 300 del 1970, chiarendo che rientra fra i comportamenti antisindacali di cui a quest'ultima disposizione anche l'inadempimento di obblighi negozialmente assunti da singoli datori o da loro associazioni nei confronti delle controparti sindacali: si pensi, ad esempio alle varie clausole dei contratti collettivi, anche aziendali, relative alle informazioni su investimenti, innovazioni tecnologiche, decentramento produttivo, livelli di occupazione, a quelle sulle procedure di conciliazione eccetera.

A sua volta, l'articolo 2 è dedicato al perfezionamento delle garanzie giurisdizionali della libertà sindacale nel pubblico impiego. Attualmente, nel sostanziale silenzio della legge, la giurisprudenza, in funzione di supplenza, dà via libera allo speciale procedimento regolato dall'articolo 28 della legge n. 300 del 1970 solo quando il comportamento antisindacale sia posto in essere da un ente pubblico non economico, mentre, se viene in rilievo lo Stato come datore di lavoro, è dato ricorrere a forme di tutela giurisdizionale situate al di fuori del quadro delineato dalla medesima norma e dello stesso processo del lavoro, e cioè soltanto al processo civile ordinario, i cui tempi certo non si conciliano con le esigenze di immediato intervento che presenta qualsiasi fattispecie di comportamento antisindacale: ne consegue, come è ovvio, una inappropriata ed anzi inefficiente tutela giurisdizionale dei sindacati dei dipendenti statali che abbiano subito una lesione nella sfera giuridica propria dei sindacati stessi. Se, poi, il comportamento antisindacale ha carattere plurioffensivo, cioè colpisce situazioni soggettive del sindacato, ma correlate con posizioni soggettive inerenti al rapporto di lavoro dei singoli dipendenti, ecco nuove

complicazioni: anche il sindacato - si tratti, adesso, di dipendenti statali ovvero di dipendenti di enti pubblici non economici - può assumere l'iniziativa processuale necessaria per reagire al comportamento illegittimo, ma dovrà rivolgersi non già al giudice ordinario, bensì al giudice amministrativo, in sede ora di giurisdizione esclusiva (se la posizione giuridica lesa del sindacato è un suo diritto soggettivo), ora di giurisdizione generale di legittimità (se si tratta di un suo interesse legittimo, ad esempio perchè la condotta antisindacale riguarda un rapporto d'impiego non ancora costituito). Ma se questo, appena ricostruito, è il quadro che si trae dalla (prevalente) giurisprudenza, esso non può che colpire per la sua caoticità: eppure la sentenza n. 68 del 1980 della Corte costituzionale era stata esplicita nell'affermare che, almeno per quanto riguarda l'applicabilità dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970 alle associazioni sindacali dei dipendenti dello Stato, «spetta al legislatore operare ulteriori scelte», «al fine di razionalizzare e riequilibrare il sistema». Il nostro disegno di legge indica, al riguardo, una soluzione che appare come l'unica atto ad armonizzare la tutela giurisdizionale dei diritti di libertà sindacale nel pubblico impiego con la tendenza verso la contrattualizzazione della disciplina dei rapporti di lavoro pubblico: una tendenza ormai accolta dal nostro ordinamento e sistematizzata, oltre che generalizzata, dalla legge quadro sul pubblico impiego (n. 93 del 1983). Atta, dunque, a soddisfare elementari esigenze di coerenza e di logica giuridica.

L'articolo 3 si propone di rendere più razionali il sistema della rappresentanza sindacale di cui all'articolo 25 della legge n. 93 del 1983, nonché le fasi procedurali di avvio della contrattazione decentrata di cui all'articolo 14 della stessa legge, anche allo scopo di rendere la composizione degli organismi rappresentativi e lo specifico processo negoziale in discorso più coerenti con le peculiarità e con le eventuali diversificazioni sindacali e di rappresentatività «in concreto» che è dato riscontrare nei diversi casi.

L'articolo 4 intende contribuire alla più rapida e sicura soluzione della questione del momento di piena efficacia degli accordi

raggiunti nei comparti del pubblico impiego. Come è noto, i decreti presidenziali che li recepiscono debbono sottostare, per essere produttivi di effetti e poter quindi essere eseguiti, al controllo di legittimità da parte della Corte dei conti. L'esperienza insegna che è necessario che tale «riscontro» avvenga con speditezza, evitando lunghi tempi di pendenza, veri e propri prolungati «colli di bottiglia» e fasi di ristagno tali da incentivare forme imprevedibili di conflittualità «aggiuntiva». L'attività in parola potrà pertanto, per un verso, giovare di momenti consultivi anteriori alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo e tali da favorire l'economicità complessiva del giudizio, e dovrà poi, comunque, esaurirsi entro un termine certo (trenta giorni dall'emanazione del decreto presidenziale, i cui termini di formazione sono a loro volta dimezzati, fino a far coincidere la durata di ambedue le fasi con l'intervallo precedentemente previsto dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge n. 93 del 1983): trovando applicazione, ove manchi qualsiasi pronuncia, l'istituto del cosiddetto silenzio-assenso, certamente compatibile, nel caso in esame, con la natura dell'attività che viene in rilievo.

Gli articoli 5 e 6 sono dedicati al preavviso di sciopero nei pubblici servizi. Sono queste, come abbiamo premesso, le uniche norme del presente disegno di legge che incidono, in qualche modo, sulle modalità dell'esercizio del diritto.

Ma, quanto ai servizi ricompresi nei comparti del pubblico impiego, non si tratta di una novità, dal momento che la materia era già stata regolata dal quinto comma, lettera a) dell'articolo 11 della legge n. 93 del 1983. Era stata regolata, però, stabilendo un termine inutilmente lungo e, per di più, privo di significato operativo, in quanto eguale per tutti i pubblici servizi e quindi privo di qualsiasi coordinamento o funzionalizzazione specifica alle diverse esigenze: quale può invece essere data in sede di autoregolamentazione differenziata per settori, categorie o comparti, o anche in sede di contrattazione. L'articolo 5, relativo ai comparti del pubblico impiego, si limita pertanto (adeguandosi all'attuale articolo 11 della legge n. 93 del 1980 e riformulandolo *in parte qua*) a rinviare ai diversi codici di

autoregolamentazione. Diviene così necessario adottare una tecnica analoga anche per i pubblici servizi gestiti in regime di diritto privato, e a ciò provvede infatti l'articolo 6, indicandoli, in via più generale, con un rinvio alla formulazione di principio già illustrata a proposito dell'articolo 7, e poi - per le ragioni sulle quali ci siamo soffermati poco fa - esemplificandone alcuni. Il penultimo comma dell'articolo 6, tuttavia, dichiara non applicabili le regole sul preavviso, in ambedue i casi (e cioè rispetto sia ai servizi gestiti nelle forme del pubblico impiego, sia a quelli svolti con rapporti di lavoro di diritto privato, e ferma restando l'esigenza della continuità di quanto è indispensabile per non sacrificare diritti primari), nelle ipotesi qualificabili, in qualche modo, come di emergenza (pericoli o attentati all'ordine e alla sicurezza democratica ovvero all'integrità fisica o alla personalità morale dei lavoratori o alla sicurezza dell'ambiente di lavoro): ipotesi nelle quali, evidentemente, e salva restando l'esigenza ora accennata, l'esercizio dell'autotutela collettiva può non sopportare dilazione alcuna.

Si noti, infine, che viene introdotta una significativa innovazione. Se quello fin qui trattato è il preavviso alle controparti della contrattazione collettiva, e quindi un istituto proprio delle relazioni intersindacali, occorre differenziarne la comunicazione data agli utenti del servizio pubblico. Viene qui in rilievo, essenzialmente, l'interesse degli utenti a programmare strumenti alternativi di servizio, cioè dei diversi metodi di soddisfazione delle loro necessità. A tale proposito, e a differenza di quanto concerne la sfera dei rapporti intersindacali, sembra opportuno che, in difetto di maggiori o minori termini stabiliti nell'esercizio dell'autonomia sindacale, sia la legge a predisporre un termine (non lungo, ma neppure troppo breve) che va comunque osservato. Ed anche a ciò provvedono il comma 2 dell'articolo 5 ed il comma 1 dell'articolo 6.

Sugli articoli 13, 14 e 15, relativi all'istituzione ed ai compiti dell'Agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici, ci siamo già intrattenuti a lungo. Aggiungiamo che l'articolo 14 contiene, a tale proposito, le necessarie previsioni di spesa.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****NORME IN TEMA DI AZIONE
PER LA REPRESSIONE
DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE****Art. 1.**

1. Il primo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, va inteso nel senso che rientra fra i comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dell'attività sindacale anche l'inadempienza di obblighi negozialmente assunti nei confronti dei sindacati contraenti da associazioni di datori di lavoro o da singoli datori di lavoro.

Art. 2.

1. In tutti i comparti istituiti ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, la tutela giurisdizionale dei diritti di libertà e attività sindacale e di negoziazione, del rispetto delle relative procedure, tempi e metodi come disciplinati anche dai decreti del Presidente della Repubblica emanati ai sensi della legge stessa, nonchè dell'esercizio del diritto di sciopero, è attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria nelle forme, termini e contenuti di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, quale che sia l'amministrazione pubblica convenuta. Tale giurisdizione resta ferma anche quando siano correlate situazioni d'interesse inerenti al rapporto d'impiego del singolo dipendente ovvero a rapporti d'impiego in via di costituzione.

TITOLO II

NORME IN TEMA DI ACCORDI SINDACALI
NEL PUBBLICO IMPIEGO
E NEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 3.

1. Gli accordi di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 e quelli di cui all'articolo 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, possono disciplinare le modalità di elezione degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'articolo 25 della legge stessa e le conseguenti modalità di utilizzazione dei diritti derivanti dall'applicazione dei principi richiamati nel secondo comma dell'articolo 23 della stessa legge.

2. I medesimi accordi possono inoltre prevedere i criteri di accertamento dell'effettiva rappresentatività in base ai quali costituire le delegazioni sindacali ai fini della definizione degli accordi decentrati di cui all'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 4.

1. I commi sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:

«Nel corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei Ministri, il quale può chiedere alla Corte dei conti di rendere uno o più pareri nel termine che il Consiglio stesso indica.

Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro osservazioni.

Il Consiglio dei Ministri, entro il termine di trenta giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo articolo 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente e sentiti i pareri della Corte dei conti di cui al comma sesto del

presente articolo, ne autorizza la sottoscrizione; in caso di determinazione negativa, le parti devono formulare entro il termine di sessanta giorni una nuova ipotesi d'accordo, sulla quale delibera nuovamente il Consiglio dei Ministri.

Entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sono recepite ed emanate le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo.

Il controllo di legittimità della Corte dei conti ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, viene compiuto nei trenta giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma che precede. Decorso questo termine senza che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti».

Art. 5.

1. La lettera *a*) del quinto comma dell'articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è sostituita dalla seguente:

«*a*) l'obbligo del preavviso alle controparti nei termini stabiliti dai medesimi codici di autoregolamentazione».

2. Prima dell'ultimo comma del medesimo articolo 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è inserito il seguente penultimo comma:

«In ogni caso, i codici di autoregolamentazione o gli accordi di cui agli articoli 6 e seguenti della presente legge stabiliscono anche un termine di comunicazione preventiva agli utenti dell'astensione collettiva dal lavoro. In difetto di diversi maggiori o minori termini in tal modo stabiliti, la comunicazione preventiva agli utenti deve avvenire in forma idonea tre giorni prima dell'astensione stessa».

Art. 6.

1. I codici di autoregolamentazione o i contratti od accordi collettivi stabiliscono i termini di preavviso alle controparti ed i

termini di comunicazione preventiva agli utenti per quanto riguarda le astensioni collettive dal lavoro che hanno luogo nei servizi pubblici di preminente interesse generale gestiti in regime di rapporto di lavoro di diritto privato, i quali siano diretti ad assicurare il soddisfacimento dei diritti costituzionalmente garantiti della persona di cui all'articolo 7 della presente legge. In difetto di diversi maggiori o minori termini in tal modo stabiliti, la comunicazione preventiva agli utenti deve avvenire in forma idonea tre giorni prima dell'astensione stessa.

2. Tra questi servizi pubblici rientrano in ogni caso:

a) i trasporti, anche in concessione, ferroviari, aerei, marittimi, urbani ed extraurbani;

b) la produzione e la distribuzione di energie, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;

c) il funzionamento delle strutture sanitarie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e di quelle comunque gestite da enti ed aziende pubbliche;

d) la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli speciali;

e) le reti telefoniche, quelle radiotelevisive che operano in regime di partecipazione statale e l'informazione a mezzo stampa.

3. Le disposizioni in tema di preavviso alle controparti e di comunicazione preventiva all'utenza, di cui ai commi che precedono e di cui all'articolo 11, quinto comma, lettera a) della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituita dall'articolo 5 di questa legge, non si applicano, ferma restando la continuità delle prestazioni che sono indispensabili per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti costituzionalmente garantiti di cui all'articolo 7, in presenza di pericoli o attentati all'ordine e alla sicurezza democratica ovvero all'integrità fisica e alla personalità morale dei prestatori di lavoro o alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.

4. In ogni caso, le amministrazioni e le imprese che sono destinatarie del preavviso alle controparti di cui al presente articolo ed a quello che precede, sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, delle modalità di svolgimento dei servizi

residui che vengano effettuati durante l'astensione collettiva dal lavoro.

TITOLO III

NORME IN TEMA DI TUTELA DEI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI DELLA PERSONA

Art. 7.

1. Il commissario del Governo presso la Regione, o il corrispondente organo nelle Regioni a statuto speciale, sentiti i sindaci competenti, ovvero sentito il presidente della Giunta regionale, adotta con ordinanza motivata i provvedimenti contingibili ed urgenti resi necessari, rispettivamente nel territorio di uno o più comuni della stessa provincia ovvero in quello di più comuni della stessa Regione, da un'astensione collettiva dal lavoro di addetti a pubblici servizi di preminente interesse generale che non venga effettuata con modalità tali da garantire nella misura necessaria la continuità delle prestazioni che sono indispensabili per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti costituzionalmente garantiti della persona:

a) alla sicurezza ed alla incolumità pubblica;

b) alla salute, quando il trattamento sanitario risulti urgente per la vita delle persone, o quando sia indilazionabile per assicurare gli effetti normali della terapia, o quando le prestazioni di lavoro del servizio pubblico risultino indispensabili per garantire la pubblica igiene;

c) alla circolazione delle persone e dei beni ed energie di prima necessità, quando le prestazioni lavorative integrino un servizio pubblico determinato che non ha alternative diffuse per l'esercizio del diritto;

d) alla comunicazione tra le persone ed alla informazione, nei limiti e nelle forme che la rendano improrogabile;

e) alle prestazioni previdenziali e pensionistiche e del sistema della sicurezza sociale.

2. Il medesimo potere viene esercitato, ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, dal

Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione dello stesso Consiglio, in relazione all'intero territorio nazionale ovvero a più Regioni.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce alle Camere sui provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 8.

1. Quando si profili un fondato motivo di temere che i beni di cui al comma 1 dell'articolo 7 siano minacciati da un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile ad opera dell'astensione collettiva dal lavoro, il titolare del potere di ordinanza, prima di emanarla, convoca i sindacati ovvero i rappresentanti delle coalizioni o dei gruppi che promuovono l'azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi interessati e concorda con loro le misure atte ad assicurare, anche di fronte alla prosecuzione del conflitto, i necessari livelli di funzionamento del servizio. Di esse, o del mancato accordo, si dà atto in apposito processo verbale sottoscritto dalle parti e dal titolare del potere di ordinanza, che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti.

2. Il potere di ordinanza può esercitarsi, ricorrendo i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 7, anche nei confronti di lavoratori autonomi e di soggetti di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur se non a carattere subordinato.

Art. 9.

1. In caso di mancato accordo o di violazione dell'accordo già intervenuto, come tale ritenuta dal titolare del potere di ordinanza, questi impone le misure necessarie ad assicurare, nell'eventuale prosecuzione del conflitto, gli indispensabili livelli di funzionamento del servizio, nonchè le altre misure che siano eventualmente da prestarsi ad opera dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice, speci-

ficando il periodo di tempo durante il quale i suoi provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti. Qualora risulti indispensabile l'utilizzazione dei lavoratori che si astengono collettivamente dal lavoro, potrà anche indicare le quote di lavoratori giudicate necessarie per garantire le prestazioni ritenute indifferibili. In ogni caso, il titolare del potere di ordinanza cura che la salvaguardia del minimo essenziale del servizio incida il meno possibile sulle successive modalità di conduzione del conflitto.

2. L'ordinanza di cui al comma 1 può anche limitarsi ad imporre un differimento dell'azione, tale da evitare la concomitanza con astensioni collettive dal lavoro riguardanti altri servizi del medesimo settore.

3. L'ordinanza deve essere congruamente motivata in relazione alla sua necessità ed urgenza. Essa viene portata a conoscenza dei destinatari mediante notifica da effettuarsi, a cura del titolare del potere di emanarla, ai soggetti sindacali o collettivi, alle imprese di cui all'articolo 8 ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonchè mediante sua affissione per tre giorni consecutivi nei luoghi di lavoro ed in siti accessibili a tutti gli interessati da compiersi a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice.

Art. 10.

1. I soggetti sindacali e collettivi, le amministrazioni, le imprese di cui all'articolo 8 della presente legge e i lavoratori destinatari del provvedimento possono proporre ricorso contro l'ordinanza prevista dall'articolo 9, nel termine di dieci giorni dalla sua notifica o, rispettivamente, dall'ultimo giorno dell'affissione prevista dal comma 3 dell'articolo stesso, avanti il tribunale in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione essa è stata emanata.

2. La norma sulla competenza per territorio di cui al comma 1 è inderogabile e prevale su ogni altra disposizione anche se prevista da leggi speciali. L'eccezione di incompetenza può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio. Nel caso in cui siano

proposti più ricorsi contro la medesima ordinanza, il tribunale deve disporre la riunione.

3. Il tribunale, in via di urgenza, convocati i ricorrenti nonchè il titolare del potere di ordinanza, accertata l'effettiva rappresentatività delle coalizioni o dei gruppi che hanno proposto ricorso, acquisiti i fatti ed assunte sommarie informazioni sull'essenzialità del servizio, sull'indispensabilità della continuità delle prestazioni e sui termini del conflitto in atto, qualora ritenga che il provvedimento sia stato preso fuori delle ipotesi e delle competenze previste dalla presente legge, ovvero senza rispettare le garanzie anche procedurali da essa disposte, o che abbia ecceduto le esigenze di salvaguardia del servizio pubblico essenziale in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona indicati dall'articolo 7, comma 1 della presente legge, annulla in tutto o in parte, con decreto immediatamente produttivo di effetti, l'ordinanza impugnata.

4. Contro il decreto di cui al comma 3 del presente articolo è ammessa, entro quindici giorni dalla sua comunicazione alle parti, opposizione di fronte al medesimo tribunale in funzione di giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente produttiva di effetti. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile in quanto applicabili. L'efficacia provvisoria del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato in sede di opposizione.

Art. 11.

1. L'inosservanza, da chiunque posta in essere, dei provvedimenti contenuti nell'ordinanza di cui all'articolo 9 della presente legge è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 600.000.

2. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, emanata dall'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, potrà inoltre

contenere, come sanzione amministrativa accessoria e per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni, quella prevista dal primo comma dell'articolo 35-bis del codice penale, estesa per altro alla sospensione da qualsiasi incarico o funzione di amministrazione e di rappresentanza anche di enti pubblici.

3. L'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 del presente articolo è devoluto all'Istituto nazionale della previdenza sociale, Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Art. 12.

1. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale. L'articolo 19 del testo unico emanato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, come sostituito dalla legge 8 marzo 1949, n. 277, l'articolo 20 del medesimo testo unico, e l'articolo 2 del testo unico emanato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, vanno intesi nel senso che non sono soggette all'emanazione di ordinanza di carattere contingibile ed urgente da parte dell'autorità prefettizia le materie di cui all'articolo 7 della presente legge.

TITOLO IV

ISTITUZIONE DELLA AGENZIA PER LE RELAZIONI SINDACALI NEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 13.

1. A fini di valutazione ed indagine sull'andamento delle relazioni sindacali e dei conflitti collettivi relativi ad amministrazioni od imprese erogatrici di pubblici servizi, anche se gestiti con rapporti di lavoro di diritto privato, è istituita l'Agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici, composta da cinque persone di indiscussa qualificazione nelle discipline scientifiche riguardanti i rapporti di lavoro e le relazioni industriali, nonchè di tre membri supplenti aventi le medesime qualità.

2. I componenti dell'Agenzia di cui al comma 1 vengono nominati per un triennio con

decreto del Presidente della Repubblica emanato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentite le competenti Commissioni parlamentari, e sono scelti all'interno di una rosa di nomi congiuntamente predisposta dai rappresentanti delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da una delegazione del Governo composta dal medesimo Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, dal Ministro per la funzione pubblica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non possono farne parte per più di due trienni consecutivi. Eleggono nel loro seno il presidente dell'Agenzia, che ne ha la rappresentanza legale, ed il vicepresidente.

3. L'Agenzia svolge i propri lavori, stabilendone le eventuali forme di pubblicità, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, valendosi delle sue strutture nonchè di quelle del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Dipartimento della funzione pubblica e dell'Osservatorio del pubblico impiego. Utilizza dati ed informazioni che organizzazioni sindacali, pubbliche amministrazioni ed imprese, se richieste, pongono a sua disposizione nel termine che indica l'Agenzia stessa. Può stabilire udienze conoscitive con la commissione nazionale di valutazione di cui all'articolo 21, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e con analoghe commissioni eventualmente istituite da contratti o accordi sindacali o da codici di autoregolamentazione. Può anche valersi dell'assistenza tecnica di esperti dei problemi specifici del settore interessato dal conflitto. Il direttore di cui all'articolo 15 della presente legge svolge le funzioni di segretario.

Art. 14.

1. L'Agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici:

a) valuta, anche di propria iniziativa, l'adeguatezza rispetto all'esercizio dei servizi

pubblici dei codici di autoregolamentazione e delle altre regole di condotta redatte dai sindacati, dalle amministrazioni pubbliche e dalle organizzazioni imprenditoriali o da singole imprese erogatrici, nonché delle clausole relative allo svolgimento di servizi minimi garantiti eventualmente contenute in contratti od accordi sindacali;

b) esprime il proprio giudizio sulle questioni eventualmente sottoposte dalle commissioni di valutazione istituite da contratti od accordi collettivi o da codici di autoregolamentazione, nonché, su proposta congiunta delle parti sociali, su problemi interpretativi ed applicativi di detti testi, ai soli effetti di cui alla successiva lettera d);

c) sovrintende, se richiesta e nei modi concordati con le parti interessate, allo svolgimento dei *referendum* ovvero delle consultazioni indette ai fini della approvazione dei codici di autoregolamentazione e delle clausole negoziali sui servizi minimi garantiti;

d) valuta, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o di propria iniziativa, il comportamento dei soggetti collettivi ed individuali, delle amministrazioni e delle imprese coinvolte in conflitti nazionali e locali relativi a pubblici servizi, apprezzandone la conformità alle norme di autoregolamentazione o di condotta ovvero alle clausole sui servizi minimi garantiti. A tale scopo, acquisisce i fatti e sente le parti interessate, nonché, se del caso, anche associazioni di consumatori o di utenti, e rende poi un rapporto al Presidente del Consiglio dei Ministri, chiarendo i termini economici e normativi della controversia. Può rendere il medesimo rapporto anche in relazione alle valutazioni ed ai giudizi di cui alle precedenti lettere a) e b) e alla successiva lettera f). Il Presidente del Consiglio provvede a portare tali rapporti a conoscenza delle Camere e ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione;

e) può indicare ad organizzazioni sindacali, amministrazioni ed imprese, nei casi di cui al primo inciso della precedente lettera d), le misure immediate che possono essere necessarie per attenuare i disagi all'utenza;

f) può invitare le organizzazioni sindacali e le amministrazioni od imprese erogatrici ad attivare consensualmente, ove non esistano,

delle commissioni di valutazione ed indagine sui conflitti in atto a livello regionale e locale, con le quali può poi stabilire udienze conoscitive anche ai fini dell'emanazione di eventuali giudizi con le conseguenti procedure di esternazione di cui alla precedente lettera *d*);

g) può sollecitare i sindacati ovvero i rappresentanti delle coalizioni o gruppi che promuovono l'azione ad indire *referendum* o analoghe procedure di consultazione sulle materie dedotte nelle controversie ovvero sulla prosecuzione del conflitto;

2. I rapporti di vario tipo di cui alla lettera *d*) del comma 1 possono contenere anche relazioni di minoranza.

Art. 15.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 2 dell'articolo 13 della presente legge, sentito il Ministro per la funzione pubblica, determina la struttura organizzativa dell'Agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici e fissa il contingente di personale che, anche su proposta della stessa, potrà essere assunto con contratto a termine di diritto privato, anche a tempo parziale, nonchè il relativo trattamento economico. Ne sceglie altresì il direttore tra il personale della pubblica amministrazione in possesso di elevata professionalità e di pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro e delle relazioni industriali.

2. Presso l'Agenzia può essere comandato, su indicazione del direttore, personale dipendente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello per la funzione pubblica, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina annualmente il fabbisogno per il funzionamento dell'Agenzia ed il compenso nonchè i rimborsi delle spese dovuti ai suoi componenti.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1988, si provvede per il triennio 1988-1990 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.